



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO**

**Dipartimento di Scienze Giuridiche**

**Dottorato di ricerca in**

***“Teoria delle istituzioni dello Stato tra federalismo e decentramento”***

XV CICLO

**ABSTRACT**

**DIFFERENZIAZIONE E NORMAZIONE:  
PRIMARIA E SECONDARIA**

Coordinatore

Ch.mo Prof. G. Preterossi

Relatore Dottoranda

Ch.mo Prof. Enzo Maria Marengi Angela Nardiello

Anno Accademico 2016/17



## **Abstract**

Oggetto del presente lavoro è l'analisi del principio di differenziazione nel sistema delle fonti che nell'ambito dei processi di decentramento, federalismo e autonomia si identifica in una relazione di "adaequatio rei et iuris", funzionale ad individuare una rinnovata capacità di intendimento e di realizzazione di una "politica delle differenze".

Si tratta di una prospettiva che è utile analizzare in quanto il metodo della differenziazione sta da tempo assumendo particolare importanza nell'ordinamento europeo e negli ordinamenti nazionali con l'intento di realizzare interessi comuni nel rispetto delle diversità.

Nella prima parte vengono trattati i temi dell'integrazione europea nella gestione delle differenze nazionali. Fondamentale, a tal proposito, è lo studio delle tecniche di governo dell'UE che hanno determinato un generale mutamento degli scenari politico-giuridico degli ordinamenti nazionali, avviando un processo di integrazione sempre più stretta tra gli Stati membri, attraverso la valorizzazione delle differenze.

Si analizza, poi, la differenziazione delle forme e delle condizioni dell'autonomia regionale previste dalla L. Cost. 3/2001 che, nel nuovo art.116 Cost., stabilisce al comma 3° che «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», concernenti le materie di cui al 3° comma dell'art.117, sono attribuite alle Regioni: la

Regione assume così un ruolo da protagonista nel ricercare soluzioni originali per valorizzare la propria autonomia.

E' evidente che la l. Cost., n°3/2001, con l'apertura del modello di regionalismo alla prospettiva della differenziazione delle singole autonomie regionali, si è posta in rapporto di prima coerenza e di stretta consequenzialità con i principi supremi del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali.( art. 5 Cost.)

L'effettiva realizzazione del regionalismo differenziato è tutt'altro che un risultato costituzionalmente obbligato; si tratta, piuttosto, di un processo dialettico in divenire non solo affidato alle capacità delle singole Regioni di concordare con il Governo le forme e le condizioni della differenziazione, ma anche e soprattutto lasciato alla libera dinamica delle forze politiche parlamentari, capace di rideterminare la complessiva configurazione dei rapporti tra fonti statali e fonti regionali in termini assai diversi e variegati rispetto al modello costituzionale di base. Conseguenza pressoché inevitabile è la necessità, di prendere atto che la medesima fonte statale (legge o regolamento che sia) potrà risultare caratterizzata da regimi giuridici differenziati, in ragione dei diversi contesti regionali ai quali la si voglia di volta in volta riferire.

Infine, la trattazione si è indirizzata, verso un'attenta analisi delle autonomie degli enti locali attraverso lo strumento dello statuto comunale, inteso quale massima espressione della potestà normativa locale, che non si esprime più come una "sudditanza preconcezionale" nel quadro del sistema delle fonti.

La riforma del titolo V della Costituzione propone un'autonomia fondata sullo statuto "proprio" quale espressione di un'identità di livello per dimensione ed interesse.

Corollario indispensabile di tale presupposto è naturalmente dato dalla considerazione che, «l'autonomia locale della sussidiarietà e della differenziazione, nonché l'autonomia della costituzionalizzazione statutaria, non coincidono più con un'autonomia costruita per poteri e funzioni allocati dall'alto, perché la diversità dei programmi, risultati, obiettivi (tutti correlati alla diversità istituzionale, territoriale, demografica, sociale ed economica), impone la differenziazione in un nuovo contesto finalizzato ad obiettivi valutabili in termini di efficacia ed efficienza».

Naturalmente tutta la materia è in continua evoluzione, a cominciare dall'adeguamento delle norme attuative dei principi costituzionali attraverso la formulazione degli statuti locali che, in ogni caso, definiscono gli ambiti particolari della loro applicazione. D'altronde la carenza funzionale delle norme attuative incide negativamente sulla rappresentabilità qualitativa delle nuove esigenze dovute alla complessità della realtà locale e al rinnovamento continuo dei soggetti protagonisti sul territorio.

Poiché le varie fasi non possono concepirsi che come parti di un processo unitario, la riconosciuta autonomia dello statuto comunale non può prescindere dalla cooperazione partecipata con lo Stato e con le Regioni.

Hegelianamente parafrasando si potrebbe affermare che “la gemma scompare nel momento della fioritura come il fiore al concepimento del frutto” confluendo entrambi nell'unità organica in cui si rendono ugualmente necessari.

